



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 21/07/2020

FATTO

La ricorrente, cointestataria con pari facoltà di rimborso di due buoni fruttiferi postali ordinari di £ 1.000.000, e appartenenti alla serie "Q" e di un buono fruttifero postale ordinario di £ 500.000, appartenente alla serie "Q/P", tutti e tre emessi il 13/08/1987, riferisce di avere riscosso i tre BFP il 20/02/2018. Aggiunge di essere cointestataria di un buono fruttifero postale ordinario di £ 1.000.000, emesso il 21/12/1987 e appartenente alla serie "Q", riscosso l'11/01/2018 e di un buono fruttifero postale ordinario di £ 1.000.000, emesso il 03/01/1986 e appartenente alla serie "P", riscosso il 09/01/2017.

Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto, in quanto non ha applicato i tassi di interesse indicati sulla tabella posta sul retro dei cinque titoli. Afferma, infatti, che per tutti i buoni, sul retro, non era stato apposto alcun timbro di modifica dei rendimenti. Ritiene, pertanto, di aver diritto a vedersi corrispondere la differenza integrale rispetto ai rendimenti originariamente stampati sulle tabelle dei buoni o quantomeno la differenza relativa agli ultimi 10 anni, atteso che *"nessun timbro era stato apposto sui buoni indicando la modifica delle rendite spettanti dal ventunesimo anno fino al trentesimo anno di emissione"*.

L'intermediario chiarisce anzitutto che ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte *"con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale"* e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e *"possono essere estese ad una o più delle precedenti serie"*.



Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo *"un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno"*.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (*e cioè, per il Buono in esame, al tasso del 12%*). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *"le somme complessivamente dovute"*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice *"esattamente"* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15/02/2018.

Sostiene che il ricorrente *"sin dalla data del rilascio"* dei buoni era a conoscenza della loro appartenenza alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio del titolo; inoltre, chiarisce che il timbro *"si sovrappone 'in toto' alla scritta sottostante e la sostituisce"*, essendo *"irragionevole"* ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *"di una parte dell'ultima riga di tale sottostante scritta"*.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie "Q" *"ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso"*, che assolve *"pienamente"* alla funzione di trasparenza.

D'altronde, afferma la resistente, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU *"nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni"*.

L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un *"falso affidamento nel ricorrente"*. Sostiene infatti che tale decisioni non hanno considerato che l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *"le somme complessivamente dovute"*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, l'intermediario richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), oltreché la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Richiama, infine, la sentenza n. 26/2020 della Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 nella parte in cui *“consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi, emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso”*.

Chiede pertanto di rigettare il ricorso in quanto *“irricevibile e/o inammissibile e/o infondato”*.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di cinque BFP sottoscritti dalla ricorrente, quattro dei quali emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alle serie “Q” e “Q/P” e uno emesso dall'intermediario precedentemente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 e appartenente alla serie “P”.

In particolare, la ricorrente contesta per i 5 BFP il mancato pagamento, dal 1° al 30° anno, dei rendimenti previsti dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

Nel merito, appare opportuno a questo Collegio affrontare le questioni oggetto della controversia separatamente rispetto alle diverse tipologie di buoni, in particolare con riferimento alla loro collocazione temporale rispetto all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 e con riferimento alla serie di appartenenza, avuto riguardo ai moduli utilizzati per l'emissione.

A) Quanto ai quattro BFP oggetto di ricorso emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, trattasi di:

- BFP ordinario n. ***714 di £ 500.000, emesso il 13/08/1987 e appartenente alla serie “Q/P”;
- BFP ordinario n. ***267 di £ 1.000.000, emesso il 13/08/1987 e appartenente alla serie “Q”;
- BFP ordinario n. ***268 di £ 1.000.000, emesso il 13/08/1987 e appartenente alla serie “Q”;
- BFP ordinario n. ***943 di £ 1.000.000, emesso il 21/12/1987 e appartenente alla serie “Q”.

A1) Partendo dal BFP ordinario n. ***714 di £ 500.000, emesso il 13/08/1987 e appartenente alla serie “Q/P”, il Collegio richiama l'art. 5 del Decreto Ministeriale suddetto, a mente del quale *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”* Dall'esame documentale del titolo si evince l'apposizione sia del timbro con la dicitura “Serie Q/P”, sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso, quest'ultimo non del tutto leggibile; peraltro la ricorrente, da un lato, afferma che tale BFP ha un *“timbro di modifica in serie P/Q”* e, dall'altro, sostiene che *“sul retro, non era stato apposto nessun timbro di modifica delle rendite spettanti”*. In ogni caso, l'assenza nel timbro di riferimenti all'ultimo decennio appare confermata dallo stesso intermediario.

In proposito il Collegio ritiene che qualora manchi un'indicazione specifica del differente rendimento del titolo o l'eventuale timbro presente sul buono risulti di scarsa leggibilità debba affermarsi la prevalenza delle condizioni di rimborso indicate sul retro dei titoli, a tutela dell'affidamento dei sottoscrittori, in coerenza con il consolidato orientamento dei



Collegi territoriali (cfr. *ex plurimis* Coll. Bari, dec. n.17983/2018; Coll. Milano, dec. n. 2058/2019), recentemente confermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6142 del 3/4/2020, seppur limitatamente al rendimento relativo al periodo dal 21° anno al 30° anno. In merito a tale buono, pertanto, la domanda della ricorrente deve trovare accoglimento.

A2) Per i tre BFP n. ***267, ***268 e ***943, tutti appartenenti alla serie “Q” e sottoscritti per l’importo di £ 1.000.000, la questione posta all’attenzione di questo Collegio riguarda la capitalizzazione annuale degli interessi al lordo ovvero al netto dell’imposta, atteso che la ricorrente chiede il rimborso secondo i rendimenti indicati sul retro dei buoni, con riferimento a tutti e 30 anni gli anni.

In via preliminare, relativamente al tema dell’eventuale incompetenza *ratione materiae* il Collegio aderisce all’orientamento ribadito di recente dal Collegio di Coordinamento (cfr. dec. n. 6142/2020) che, rammentando il principio espresso nella dec. n. 4142/2015, ha nuovamente chiarito che nei casi in cui la disciplina fiscale sia richiamata dall’intermediario per “*giustificare*” la corresponsione al ricorrente di un importo inferiore rispetto a quello risultante sul retro del titolo, “*la valutazione che l’ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza ratione materiae*”, trattandosi “*di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti*”.

Dichiaratosi dunque competente, nel merito il Collegio rammenta che il D.L. n. 556 del 19/09/1986, convertito in legge n. 759/1986 (successivamente soppressa con il D.L. n. 239/1996, che ha introdotto a partire al 01.01.1997 l’imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%), ha assoggettato i buoni emessi successivamente alla sua entrata in vigore alla ritenuta erariale (pari al 6,25%, per i titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e al 12,5%, per quelli emessi dal 1 ottobre 1987).

Inoltre, ai sensi dell’art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997 “*Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale*”.

Peraltro, con riferimento ai primi 20 anni la tabella a tergo del titolo (emesso prima del richiamato D.M. del 1997) è redatta con capitalizzazione annuale degli interessi al lordo della ritenuta fiscale. Conseguentemente, quanto al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, l’importo fisso da applicare ai bimestri successivi al 20° anno, indicato a tergo dei titoli, era stato determinato sul montante maturato al lordo della ritenuta, mentre l’intermediario, nell’effettuare la liquidazione, lo ha calcolato sul montante maturato al netto della ritenuta.

In proposito questo Collegio è da tempo orientato nel senso di ritenere che il calcolo delle somme da liquidare debba essere effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate e che, pertanto, per il periodo successivo al 20° anno, non possa applicarsi l’importo fisso indicato a tergo del titolo, dovendo il rendimento essere applicato al montante del 20° anno derivante dalla capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale (v. in termini, *ex plurimis*, decc. nn. 25235/2019 e 21919/2018). Ultimamente anche il Collegio di Coordinamento, con la dec. n. 6142/20, ha confermato la correttezza del comportamento dell’intermediario che offra o abbia liquidato un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, sulla base del regime fiscale applicabile. Del resto, sul retro dei titoli risulta *per tabulas* la soggezione degli interessi prodotti dai buoni alle trattenute fiscali previste alla data dell’emissione degli stessi (nel caso considerato, come fatto presente, il D.L. n. 556 era già in vigore al momento della sottoscrizione, avvenuta per i due BFP n. ***267 e n. ***268 in data 13/08/1987 e per il BFP n. ***943 in data 21/12/1987).

Pertanto sul punto la domanda della ricorrente non può trovare accoglimento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

B) Residua il BFP ordinario n. ***727 di £ 1.000.000, appartenente alla serie "P", che è stato emesso in data 03/01/1986, quindi precedentemente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986.

La questione attiene, dunque, in questo caso alla rimborsabilità secondo le condizioni apposte sul retro del titolo ovvero secondo il diverso criterio dettato dal D.M. 13.06.1986, meno vantaggioso per il sottoscrittore.

Sul punto il Collegio considera convincente la posizione su cui convergono da un lato la Corte di Cassazione (Cass., SS.UU., n. 3963/19) e dall'altro le numerose pronunce dei Collegi ABF, secondo cui va ritenuto corretto l'operato dell'intermediario che abbia effettuato i rimborsi secondo il diverso criterio dettato dal D.M. 13.06.1986.

Infatti, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, tale condotta trova piena giustificazione nella circostanza che *"la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato"* (Coll. Coord., decisione n. 5674 del 2013). Sul punto poi dell'opponibilità al titolare del buono delle modifiche dei tassi si sono pronunciate le Sezioni Unite, nella richiamata sentenza, rilevando che *"la conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale"*. Dunque anche in questo caso la domanda non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale serie Q/P n. *714, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS